

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 8 di

infQ azienda – Agosto 2026

SCADENZARIO Mese di Agosto

Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d. "Proroga di Ferragosto" al 20.8.2026.

Giovedì 20 agosto

MOD. REDDITI 2026 PERSONE FISICHE PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2025 e primo acconto 2026); • Flat tax incrementale CPB; • imposta sostitutiva regime forfetario (saldo 2025 e primo acconto 2026); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2025); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2025 e acconto 2026); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • cedolare secca (saldo 2025 e primo acconto 2026); • IVIE (saldo 2025 e primo acconto 2026); • IVAFE (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva crypto-attività (saldo 2025 e primo acconto 2026); • contributi IVS (saldo 2025 e primo acconto 2026); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2025 e primo acconto 2026).
MOD. REDDITI 2026 SOCIETÀ DI PERSONE PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
MOD. REDDITI 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026); • Flat tax incrementale CPB; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per

	riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
MOD. IRAP 2026 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,80% , IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,80% , diritto CCIAA dovuto per il 2026 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
MOD. REDDITI 2026 MOD. IRAP 2026 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI) PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva entro il mese di maggio), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80% , relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026); • Flat tax incrementale CPB; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2024). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
ISA ADEGUAMENTO PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,80% , IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2025 indicati nel mod. REDDITI 2026 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA BILANCIO 2023 E 2024 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,80% , seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2023 - 2024 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.
AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA BILANCIO 2024 E 2025 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,80% , prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2024 - 2025 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, riproposta dalla Finanziaria 2026.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	• Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IVA CORRISPETTIVI RICARICHE VEICOLI ELETTRICI	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l'identificazione del cliente) dei mesi da gennaio a maggio.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

MOD. F24/770	Versamento delle ritenute / trattenute operate a luglio: • su redditi di lavoro dipendente e assimilati; • su redditi di lavoro autonomo; • dal condominio (4%) per prestazioni da contratti d'appalto / d'opera; con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2025 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2025 e anticipo 2026.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa 2026 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DISCOLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
CPB 2025-2026 SANATORIA 2019-2023	Versamento sesta rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell'1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine di beneficiare della sanatoria 2019-2023.

Martedì 25 agosto

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

Lunedì 31 agosto

IVA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE REGIME FRANCHIGIA UE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione del secondo trimestre relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati UE.
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
IVA CORRISPETTIVI RICARICHE VEICOLI ELETTRICI	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l'identificazione del cliente) del mese di luglio.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE MENSILI	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
MOD. REDDITI 2026 MOD. IRAP 2026 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)	Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40% , relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026); • Flat tax incrementale CPB; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2024). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022	Versamento diciottesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.
COLLEGAMENTO RT-POS	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS attivati nel mese di giugno.
CONTRATTI DI LOCAZIONE	Scade il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.8.2026

COMMENTI

BENEFICI PREMIALI E CPB: LA “FEDELTA’ DICHIARATIVA” DEL CONTRIBUENTE

Come noto, al risultato di affidabilità ISA sono collegate **due importanti / rilevanti “conseguenze”** per il contribuente:

- la **prima**, è rappresentata dal riconoscimento dei benefici premiali;
- la **seconda**, è rappresentata dalla formulazione della proposta di CPB.

REGIME PREMIALE ISA

Con il Provvedimento 22.4.2026, l'Agenzia delle Entrate ha confermato per il 2025 le **condizioni di accesso ai benefici premiali** previsti dall'art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017, sulla base del punteggio 2025 ovvero come media 2024-2025.

A seconda del **livello di affidabilità** ottenuto dal contribuente, **sono riconosciuti i seguenti benefici premiali**

Livello affidabilità			Benefici premiali
2025	media 2024 - 2025		
9	9	→	• esonero apposizione del visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a: - € 70.000 annui per il credito IVA - € 50.000 annui per i crediti IRPEF / IRES / IRAP • esonero apposizione del visto di conformità ovvero prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 70.000 annui • esclusione applicazione della disciplina delle società non operative • esclusione determinazione sintetica del reddito, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato
8,5	9	→	• esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici
8	8,5	→	• esonero apposizione del visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a: - € 50.000 annui per il credito IVA - € 20.000 annui per i crediti IRPEF / IRES / IRAP • esonero apposizione del visto di conformità ovvero prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui
9	9	→	• anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento
	non previsto		



Per la **definizione dell'attività di controllo** basata sull'analisi del rischio evasione fiscale, di cui al comma 14 del citato art. 9-bis, l'Agenzia **tiene conto di un livello di affidabilità minore o pari a 6**.

Ulteriori componenti positivi per “migliorare” l'affidabilità

Il contribuente può indicare in dichiarazione **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per **“migliorare” il livello di affidabilità** e accedere quindi al regime premiale, con effetti anche ai fini IRAP / IVA. L'indicazione di ulteriori ricavi / compensi non comporta l'applicazione di sanzioni / interessi.

ELABORAZIONE PROPOSTA DI CPB

I contribuenti che applicano gli ISA 2026 relativi al 2025 possono **elaborare la proposta di CPB 2026-2027**. La proposta può essere elaborata e accettata anche dai soggetti che hanno aderito al CPB per il 2024-2025.



Per l'elaborazione della proposta di CPB 2026-2027, il contribuente, oltre ai dati indicati nel mod. ISA / CPB, deve disporre delle variabili precalcolate (c.d. "ulteriori dati"), fornite dall'Agenzia delle Entrate, analogamente all'applicazione degli ISA.

Impatto del punteggio ISA sulla proposta

Il punteggio ISA relativo al 2025 rileva ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB 2026-2027, ma gradua anche l'aliquota dell'imposta sostitutiva, c.d. "Flat Tax incrementale" (dal 10% al 15%), applicata sul maggior reddito concordato.

Non solo, ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-quater, D.Lgs. n. 13/2024, la proposta di reddito / VAP concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel 2025 (rettificato dalle componenti straordinarie), incrementato in misura percentuale in base al punteggio ISA (ad esempio, 10% per punteggio ISA pari a 10, 15% per punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10, e così via).

L'indicazione nel mod. ISA 2026, relativo al 2025, di **ulteriori componenti positivi**, oltre ad **aumentare il punteggio ISA** e consentire l'accesso ai relativi benefici premiali, può generare un **effetto positivo sulla quantificazione della proposta di reddito / VAP concordato** per il 2026-2027 a seguito dell'operatività delle predette soglie massime (fermo restando il "costo" collegato all'adeguamento ai fini IVA).

Sul punto merita evidenziare che nella Circolare 6.7.2026, n. 4/E, dedicata alle novità degli ISA 2026, con riferimento ai contribuenti che hanno **aderito al CPB 2024-2025** e che intendono **rinnovare l'adesione per il 2026-2027**, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **"non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all'anno d'imposta 2025"**. Ciò sulla base del fatto che per tali soggetti il reddito / VAP 2025 **"restano quelli determinati in sede di adesione al CPB"**.

"FEDELTÀ DICHIARATIVA" DEL CONTRIBUENTE

Il comma 1 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017 individua come finalità degli ISA il favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Gli Indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di **affidabilità fiscale** e consentono l'**accesso al regime premiale** sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.

Da ciò emerge il ruolo primario degli ISA di promuovere la compliance (emersione spontanea delle basi imponibili) attraverso una **prevenzione ex ante anziché una repressione ex post dell'evasione fiscale, premiando i contribuenti virtuosi**.

Nella citata Circolare n. 4/E, l'Agenzia delle Entrate ha riservato una specifica attenzione all'**"importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l'applicazione degli ISA"**, sottolineando che, la **coerenza / correttezza / completezza dei dati "dichiarati"** dal contribuente **"rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento"** degli ISA.

Presupposto della "fedele dichiarazione" negli ISA

Gli ISA sono elaborati in base alle relazioni tra variabili economiche e strutturali dichiarate nel relativo modello. Di conseguenza, l'Agenzia nella citata Circolare n. 4/E precisa che la **coerenza / correttezza / completezza dei dati inviati sono presupposti essenziali per il corretto funzionamento dello strumento e per l'attribuzione del punteggio**.

L'**ottenimento dei benefici premiali è necessariamente subordinato a dati corretti, veritieri e completi**. Se la premialità deriva da dati non veritieri, incompleti o inesatti, il godimento del beneficio **non può ritenersi legittimo**.

Con l'ordinanza 5.11.2024, n. 28457 la Corte di Cassazione ha confermato che i benefici premiali presuppongono la **"fedele esposizione dei dati"**, escludendoli in presenza di dati non veritieri.

Il riconoscimento dei benefici non è quindi legato a un mero adeguamento formale, bensì alla **sostanziale attendibilità delle informazioni dichiarate**; i benefici vengono meno se l'Ufficio accerta la non veridicità dei dati forniti.

Rilevanza della “fedeltà dichiarativa” ai fini del CPB

Le medesime finalità di adempimento fiscale sono poste alla base del CPB. La proposta di concordato viene elaborata dall'Agenzia nel **rispetto della capacità contributiva** del contribuente, incrociando i **dati in proprio possesso, quelli da fonti esterne, le risultanze degli ISA e i dati forniti dallo stesso contribuente** (sulla base di tali dati viene effettuata la valutazione che porta all'individuazione del reddito / VAP oggetto del CPB).



Nella citata Circolare n. 4/E l'Agenzia precisa che, per formulare una **proposta corretta e coerente**, è necessario che i dati forniti dai contribuenti siano **fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica rappresentata**.

L'importanza della “fedeltà dichiarativa” si evince dalle cause di decadenza dal concordato di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 13/2024 per entrambi i periodi d'imposta, previste qualora vengano accertate:

- l'esistenza di **attività non dichiarate o l'inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30%** dei ricavi dichiarati (nei periodi oggetto di concordato o in quello precedente);
- violazioni per **infedele / fraudolenta dichiarazione o comunicazioni inesatte / incomplete dei dati ISA**, tali da determinare un **minor reddito / VAP concordato superiore al 30%**;
- l'indicazione nel mod. redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati per la definizione della proposta di concordato**.